



Immunizza la tua famiglia art. 12, comma 2 L.R. 44/98
Il Segretario Comunale

COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del Registro **Oggetto:** "Esame di eventuali cause di ineleggibilità, incompatibilità e inconfiribilità alla carica di Consigliere Comunale".

Anno 2022

L'anno Duemilaventidue addì **Sette** alle ore **18,00** del mese di **Novembre** nel Comune di Cerda e nei locali comunali (Via Roma n. 133), il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi dell'art. 20, comma 1°, della l.r. 26 agosto 1992 n.7, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, nelle persone dei Sigg.:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1) RIOLO Carmela	P		9) BONDI' Pietro Giuseppe	P	
2) GERACI Giuseppe Salvatore M.	P		10) BATTAGLIA Domenico Liborio	P	
3) BULFAMANTE Pietro	P		11) DIOGUARDI Salvatore	P	
4) SAMPOGNARO Mariangela		A	12) CAPPADONIA Mario	P	
5) DIOGUARDI Mario	P				
6) PASSAMONTE Felisia	P				
7) GUIDA Floriana	P				
8) LIBERTI Francesca	P				

TOTALE PRESENTI N. 11

TOTALE ASSENTI N. 1

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Sig. Dioguardi Mario che, assistito dal Segretario Generale Dr. Salvatore Pignatello, dichiara legale la presente riunione ed invita a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Si passa al 2° punto posto all'a.d.g. avente ad oggetto: **"Esame di eventuali cause di ineleggibilità, incompatibilità e inconfiribilità alla carica di Consigliere Comunale"**.

Il Presidente, dà per letti gli artt. 9, 10 e 11 della l.r. 31/86 e s.m.i., e degli artt. 10 e 11 del D.lgs n. 235/2012, invita il Consigliere a rendere propria dichiarazione circa la non sussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità ed incandidabilità in relazione alle norme sopra dette; pertanto il Consigliere dichiara testualmente **"di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate negli articoli citati"** sottoscrivendo apposita dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 467 del DPR 445/2000, ricevuta dal Segretario Generale, e che viene allegata agli atti della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

invita i Consiglieri Comunali a fare presente, anche alla luce della dichiarazione resa dal diretto interessato, se sono a conoscenza di eventuali cause di ineleggibilità, incompatibilità ed incandidabilità riguardanti il **Consigliere Dioguardi Salvatore**;

Il Presidente, a questo punto, non registrando alcuna richiesta di intervento, pone a votazione la proposta in trattazione e procedutosi a votazione, avvenuta per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, si ha il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 11 – VOTI FAVOREVOLI N. 11 - ASSENTI N. 1 (Sampognaro);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta ed espletate tutte le operazioni in essa riportate;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta deliberativa;

Visto l'esito della superiore votazione come proclamata dal Presidente;

D E L I B E R A

di approvare la proposta avente ad oggetto: **"Esame di eventuali cause di ineleggibilità, incompatibilità e inconfiribilità alla carica di Consigliere Comunale"** e per l'effetto di:

- **Convalidare**, a tutti gli effetti di legge, nella carica di Consigliere il surrogante consigliere **Sig. Dioguardi Salvatore**;
- **Riconoscere** e dichiarare regolare, a norma dell'art. 55 T.U. Reg. n. 3/60, dell'art. 9 della L.R. n. 31/86, dell'art. 18, secondo comma, della L.R. n. 36/90 e s.m.i., degli artt. 7 e 12 della L.R. n. 7/92 e degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 235/2012, la condizione di eleggibilità e candidabilità del Consigliere subentrato, **Signor Dioguardi Salvatore**, dando atto, inoltre, che nei confronti del Consigliere convalidato non sono state sollevate cause di incompatibilità.

Dare atto, ancora, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo *ope legis*.



COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

C.F.00621360825

fax 0918999778

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio di Segreteria ad oggetto: *"Esame di eventuali cause di ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità alla carica di Consigliere Comunale"*.

Premesso che:

- il giorno 10 giugno 2018, si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di Cerda;
- con verbale redatto il 12 Giugno 2018 dal Presidente dall'Adunanza dei Presidenti di Sezione si è proceduto alla proclamazione dei Consiglieri comunali eletti nella consultazione elettorale tenutasi nel giorno 10 Giugno 2018;
- Che con nota del 17 Ottobre 2022 introitata al protocollo del Comune in pari data al n. 13389, il Consigliere Comunale Cicero Salvatore ha rassegnato le proprie dimissioni, irrevocabili, presentando per iscritto le motivazioni;
- Che il primo dei non eletti, per effetto delle dimissioni del **Signor Cicero Salvatore**, risulta essere dalle operazioni di scrutinio il **Signor Dioguardi Salvatore** nato a Cerda il 25.12.1964 e residente in Cerda in Via Macaluso n. 43;

Tenuto conto che dal combinato disposto dell'art. 19, comma 1, della l.r. 26.08.1992, n. 7, e dell'art. 55 del T.U. approvato con D.P. Reg. 20.08.1960, n. 3, il Consiglio Comunale deve procedere alla verifica di eventuali cause di ineleggibilità, incompatibilità ed incandidabilità alla carica di Consigliere Comunale;

Vista la Circolare n. 24 del 16.06.2022 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana;

Vista la L.R. 24.06.1986, n. 31, artt. 9 - 10 - 11 - 12 - 13 e 14;

Vista la L.R. 21.09.1990, n. 36, art. 18, comma 2°, come sostituito dalla L.R. 01.09.1993, n. 26, art. 2, comma 9;

Vista la L.R. 26.08.1992, n. 7, artt. 7 e 12;

Visto il D.lgs 39/2013, il quale dalle disposizioni in materia di incandidabilità e di incompatibilità di incarichi presso la P.A. e presso Enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, L. 190/2012

Visti gli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 235/2012;

Vista la Legge n. 142/90, così come recepita dalla L.R. 48/91 e smi;

Dato atto che il Consigliere neo-insediato, nelle more della trattazione del presente atto, ha provveduto, su invito del Segretario Comunale, a sottoscrivere apposita dichiarazione (chiamata, una volta prodotta, a fare parte integrante e sostanziale del presente atto) ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, con la quale ha dichiarato di non incorrere in alcuna delle situazioni ostative, comunque denominate, all'assunzione e/o esercizio della carica di Consigliere Comunale;

Ritenuto che il Consiglio sia chiamato, oltre che a prendere atto della suddetta dichiarazione, anche a riferire se sia a conoscenza di cause ostative riferite al Consigliere surrogante;

Dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo *ope legis*.

PROPONE

- **Convalidare**, a tutti gli effetti di legge, nella carica di Consigliere il surrogante consigliere **Signor Dioguardi Salvatore**.
- **Riconoscere** e dichiarare regolare, a norma dell'art. 55 T.U. Reg. n. 3/60, dell'art. 9 della L.R. n. 31/86, dell'art. 18, secondo comma, della L.R. n. 36/90 e smi, degli artt. 7 e 12 della L.R. n. 7/92 e degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 235/2012, la condizione di eleggibilità e candidabilità del Consigliere subentrato, **Signor Dioguardi Salvatore**, dando atto, inoltre, che nei confronti del Consigliere convalidato non sono state sollevate cause di incompatibilità.

Cerda li 21 OTT 2022



L'ISTRUTTORE
(*Franco Passamonte*)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta ed espletate tutte le operazioni in essa riportate;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta deliberativa;

Procedutosi a votazione, avvenuta per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, si ha il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. ____ **FAVOREVOLI** N. ____;

DELIBERA

- **Convalidare**, a tutti gli effetti di legge, nella carica di Consigliere il surrogante consigliere **Signor Dioguardi Salvatore**.
- **Riconoscere** e dichiarare regolare, a norma dell'art. 55 T.U. Reg. n. 3/60, dell'art. 9 della L.R. n. 31/86, dell'art. 18, secondo comma, della L.R. n. 36/90 e smi, degli artt. 7 e 12 della L.R. n. 7/92 e degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 235/2012, la condizione di eleggibilità e candidabilità del Consigliere subentrato, **Signor Dioguardi Salvatore**, dando atto, inoltre, che nei confronti del Consigliere convalidato non sono state sollevate cause di incompatibilità.

Dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo *ope legis*.



COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

Allegato alla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

OGGETTO: *"Esame di eventuali cause di ineleggibilità, incompatibilità e inconfiribilità alla carica di Consigliere Comunale".*

PARERE del Responsabile del I° Settore Affari Generali ed Istituzionali – In ordine alla regolarità tecnica

(Art. 12, comma 1 – L.R. 30/2000)

Si Esprime Parere Favorevole.

Cerda li 21 OTT 2022



Il Responsabile del I° Settore

(Iudicello Antonina)

PARERE del Responsabile del Settore finanziario – in ordine alla Regolarità Contabile

(Art. 12, comma 1° - L.R. 30/2000)

Si Esprime Parere Favorevole

Cerda li _____

Il Responsabile del II° Settore Finanziario
(Rag. Salvatore Federico)



COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

C.F.00621360825

fax 0918999778

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 *"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*, per i fini di cui ai D.Lgs. n. 267/2000, n. 235/2012, n. 39/2013 e delle altre norme vigenti in materia)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DIOGUARDI SALVATORE

(C.F.: DGR SVT 64125 C496V),

NATO/A A CERDA IL 25/12/1964

☐ **ELETTO/A ALL'ULTIMA TORNATA ELETTORALE CONSIGLIERE COMUNALE DI QUESTO ENTE**

VISTI

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;
- il D.Lgs. n. 235 del 31 dicembre 2012 *"Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della L. n. 190/2012"*;
- il D.Lgs. n. 39 del 08 aprile 2013 *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della L. n. 190/2012"*;
- la normativa vigente, nazionale e regionale, in materia di cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità all'accesso alle cariche locali;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA',

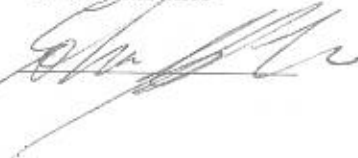
e consapevole delle sanzioni penali, civili e amministrative in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di autocertificazione (artt.46 e 47 DPR 445/2000):

- di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, decadenza o altre ipotesi ostative comunque denominate a ricoprire l'incarico, previste dalle disposizioni legislative, nazionali e regionali, vigenti in materia;
- di non trovarsi, in particolare e per quanto di interesse rispetto alla carica ricoperta, in alcuna delle ipotesi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità riportate nelle **TABELLE A-B-D-G-I** di cui alla nota del Dipartimento Regionale Autonomie Locali prot. n. 19099 del 16/12/2019, le quali vengono allegate alla presente dichiarazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR. n. 445/2000 per le eventuali dichiarazioni mendaci qui sottoscritte;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.

Si allega copia del documento di identità o riconoscimento in corso di validità.

Cerda li 07/11/2022

Il Dichiarante



AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta, in mia presenza e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura, del **Signor Dioguardi Salvatore nato a Cerda il 25/12/1964 e residente in Cerda nella Via Macaluso n. 43** della cui identità sono certo.

Cerda li 7/11/2022

IL SEGRETARIO GENERALE

(Salvatore Pignatello)



Regione siciliana
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 5 - Ufficio Elettorale

CAUSE DI INCANDIDABILITA' ALLA CARICA DI SINDACO, CONSIGLIERE COMUNALE, ASSESSORE COMUNALE, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE, CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE
SONO INCANDIDABILI ALLE CARICHE DI CUI SOPRA:
Coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all' articolo 74 del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati. (Art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)
Coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a). (Art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)
Coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale. (Art. 10, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)
Coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c). (Art. 10, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)
Coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo. (Art. 10, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)
Coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (Art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

Ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, le disposizioni di cui sopra si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

- a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
 - b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
- Con riguardo alle cause di incandidabilità sopra riepilogate, si richiama quanto prescritto dal comma 3 dell'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, il quale dispone che *"L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse."* Si richiamano in ultimo gli adempimenti previsti e disciplinati dal successivo comma 4 per quanto attiene la comunicazione delle sentenze e dei provvedimenti.

Al fine di verificare l'effettiva condizione rispetto a quanto disposto dall'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, per quanto attiene il procedimento elettorale, si richiamano gli adempimenti previsti per i candidati e le relative candidature, di cui all'art. 12 del richiamato D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, ai sensi del quale "...ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10."

L'incandidabilità di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. (Art. 15, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui all'art. 143 del D.Lgs. 267/2000 non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'Interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 (dell'art. 143 del D.Lgs. 267/2000) al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 (dell'art. 143 del D.Lgs. 267/2000) con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.

Art. 143, comma 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (l'art. 143 del predetto decreto è stato sostituito dall'art. 2, comma 30 della legge 15 luglio 2009, n. 94 e integrato e modificato dall'art. 28, commi 1 e I-bis, del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132)

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. (Art. 248, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) (comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. s), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)

Regione siciliana
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 5 - Ufficio Elettorale

SOSPENSIONE E DECADENZA DI DIRITTO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI IN CONDIZIONE DI INCANDIDABILITA'

**SONO SOSPESI DI DIRITTO DALLE CARICHE INDICATE AL COMMA 1 DELL'ART. 10 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2012, n. 235:**

Coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c).
(Art. 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235).

Coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo.
(Art. 11, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235).

Coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
(Art. 11, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235).

Quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.
(Art. 11, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235).

Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

(Art. 11, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

(Art. 11, comma 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

(Art. 11, comma 6 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione. (Art. 11, comma 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

Regione siciliana
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 5 - Ufficio Elettorale

INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

SONO INELEGGIBILI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE:

Il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori e i capi di gabinetto dei Ministri, i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a direttore o equiparata, i capi di gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.
(Art. 9, comma 1, n. 1 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza.
(Art. 9, comma 1, n. 2 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato.
(Art. 9, comma 1, n. 3 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri del culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci.
(Art. 9, comma 1, n. 4 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana e i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della Provincia o del Comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici
(Art. 9, comma 1, n. 5 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

I membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, i membri delle sezioni staccate della Corte dei conti nella Regione siciliana; altresì, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture, al tribunale amministrativo regionale e alle sue sezioni staccate nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori.
(Art. 9, comma 1, n. 6 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

I dipendenti della Provincia e del Comune per i rispettivi consigli
(Art. 9, comma 1, n. 7 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

I componenti dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale ed i coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono. (vedi nota n. 1) e n. 2) in calce alla presente tabella)
(Art. 9, comma 1, n. 8 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle A.S.L. (vedi nota n. 2) in calce alla presente tabella)

(Art. 3, comma 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

Il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle Aziende ospedaliere (vedi nota n. 2) in calce alla presente tabella)

(Art. 4, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

I legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate. (vedi nota n. 2) in calce alla presente tabella)
(Art. 9, comma 1, n. 9 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

I legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della Provincia o del Comune.

(Art. 9, comma 1, n. 10 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla Provincia o dal Comune

(Art. 9, comma 1, n. 11 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 "Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 (del comma 1) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature".

Consigliere comunale in carica in altro comune.

(Art. 9, comma 1, n. 12 e art. 14, comma 1 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Tale causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

(Art. 9, comma 3 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Nessuno può presentarsi come candidato in più di due comuni o in più di due quartieri (circoscrizioni), quando le elezioni si svolgano nella stessa data.

(Art. 14, comma 1 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della provincia, del comune o del quartiere (circoscrizione) in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

(Art. 12 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla legge regionale n. 31/1986 importa la decadenza dalla carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere (circoscrizione).

(Art. 13, comma 1 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'art. 9.

La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

(Art. 13, comma 3 e 4 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Si richiamano in ultimo i termini e le procedure di cui all'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31

Note

1) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 463 del 5-19 novembre 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non dispone l'ineleggibilità dei dipendenti della U.S.L., facenti parte dell'Ufficio di direzione, e dei coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli dei comuni che concorrono a costituire l'U.S.L. stessa.

2) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 162 del 16 maggio 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, n. 9), dell'art. 9 della legge regionale n. 31/1986 nella parte in cui non prevede che le strutture convenzionate ivi richiamate sono quelle indicate dagli artt. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La l.r. 24.06.1986, n. 31, nell'ambito del Titolo II avente ad oggetto "Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità", indica all'art. 9, comma 1, le cause di ineleggibilità, fra l'altro, a consigliere comunale per determinati soggetti che rivestono particolari ruoli e/o si trovano in determinate condizioni ivi indicate; fra queste in particolare la causa di ineleggibilità indicata al n. 8 prescrive che non sono eleggibili a consigliere comunale "i componenti dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria

locale ed i coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono", mentre la causa di ineleggibilità indicata al n. 9 prescrive che non sono eleggibili a consigliere comunale "i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate".

Per l'intervenuta entrata a regime in Sicilia del nuovo assetto del servizio sanitario nazionale, secondo le disposizioni dell'art. 55 della l.r. 30 novembre 1993, n. 30, e del decreto del Presidente della Regione 12 aprile 1995, pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 15 aprile 1995, trovano applicazione nel settore le nuove ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'introdotta (cfr. art. 1, l.r. n. 30/93) art. 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. n. 10 del 14 gennaio 1995.

Infatti, la l.r. 3 novembre 1993, n. 30, ha introdotto in Sicilia il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riforma del servizio sanitario nazionale, incidendo (cfr. art. 3 di detto decreto legislativo) sulle ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di amministratore locale degli addetti al citato servizio legiferate in precedenza, rinviandone l'attuazione (cfr. art. 55) all'entrata a regime del nuovo assetto del servizio, la quale si è verificata con l'emanazione del decreto del Presidente della Regione 12 aprile 1995, pubblicato nella GURS n. 20 del 15.4.1995.

Le disposizioni dell'art. 9, comma 1, nn. 8 e 9 della l.r. n. 31/1986 e s.m.i., con l'entrata a regime del nuovo servizio sanitario in Sicilia, in precedenza erano state ritenute, da questo Dipartimento, non più compatibili con la diversa disciplina nel settore che è stata introdotta, conseguente alla mutata organizzazione del servizio sanitario. Il nuovo riferimento sostanziale normativo è al recepito art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 502/1992 (ineleggibilità e incompatibilità previste per il direttore generale, il direttore sanitario e per il direttore amministrativo dell'Azienda Sanitaria locale).

L'indirizzo giurisprudenziale in ordine a tale diversa disciplina ha esteso le ineleggibilità e le incompatibilità disciplinate, a soggetti diversi da quelli previsti nell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Il riferimento è ai soggetti individuati nell'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo (direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera).

Preso atto del nuovo assetto giuridico del servizio sanitario nazionale, in base al quale è stato disposto il trasferimento alle Regioni delle competenze in tema di organizzazione delle aziende sanitarie locali, si sono ritenuti, quindi, in passato, non più applicabili i numeri 8 e 9 del primo comma dell'art. 9 della l.r. n. 31/1986.

Recepita la normativa di riforma del servizio sanitario nazionale con la l.r. 03.11.1993, n. 30, sono rimaste, quindi, non coordinate le disposizioni della l.r. 24.06.1986, n. 31 di cui si discute, con applicazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'art. 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 07 dicembre 1993, n. 517 e ciò perché la legge regionale n. 30/1993 ha stabilito che "Nel territorio della Regione siciliana si applicano le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 con le modificazioni di cui agli articoli seguenti, salvo quanto previsto dalla legge regionale 01 settembre 1993, n. 25 e nel rispetto dei principi ordinatori della legge 23 dicembre 1978, n. 833".

In tal senso, infatti, l'art. 9, comma 1, n. 9 della l.r. 24.06.1986, n. 31 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede l'ineleggibilità a consigliere comunale del titolare di farmacia convenzionata con l'unità sanitaria locale che il comune stesso concorre a costituire, senza precisare che le strutture convenzionate cui si riferisce la causa di ineleggibilità sono quelle indicate negli art. 43 e 44 della legge 23.12.1978 n. 833, che non fanno alcun riferimento ai titolari di farmacie.

Già in passato l'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, si è occupato di alcuni aspetti applicativi della l.r. n. 31/1986, in relazione alla nuova organizzazione del sistema sanitario nazionale su base regionale introdotta con il d.lgs. n. 502/1992, fornendo, fra l'altro, i relativi approfondimenti con i pareri prot. n. 3293 - 13/11/2012 del 31.01.2012 e prot. n. 281/2004, con i quali sostanzialmente, nel ricordare quanto affermato da questo Dipartimento Autonomie Locali nella Circolare n. 13 del 13.06.2008, (successivamente ribadito nella più recente circolare n. 5 del 06.06.2014), in merito all'art. 9, comma 1, nn. 8 e 9, ha rilevato la necessità dell'intervento del legislatore regionale in ordine ad alcuni aspetti della l.r. n. 31/1986 non ancora espunti espressamente dall'ordinamento regionale, per i quali non si poteva sostenere l'abrogazione tacita, con la conseguenza che la l.r. n. 31/1986 non poteva essere disapplicata fino a quando non fosse stata rimossa dall'ordinamento dal legislatore regionale e/o modificata, ipotesi concretizzatasi, esclusivamente, con la legge regionale 08.03.2012, n. 14 recante "Norme concernenti le funzioni e gli organi di governo delle province regionali. Abrogazioni di norme in materia di incompatibilità", che all'art. 2 ha disposto l'abrogazione dell'art. 15 della l.r. 31/1986.

Pertanto, si ritiene necessario un ulteriore chiarimento relativo all'effettiva applicazione del quadro normativo regionale sin qua delineato, dato dall'art. 9, comma 1, n. 9, della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, che riproduce sostanzialmente nell'ordinamento regionale le disposizioni dettate dal legislatore statale in materia di ineleggibilità del personale convenzionato delle unità sanitarie locali con le cariche di amministratore locale.

Tali disposizioni sono senza dubbio espressione del "modello" unità sanitaria locale quale "struttura operativa dei Comuni" (cfr. art. 15 legge 23 dicembre 1978, n. 833): ed invero, prima della riforma del Servizio sanitario nazionale introdotta dal D.Lgs. n. 502/1992, lo stretto collegamento che caratterizzava le unità sanitarie locali e gli organi elettivi delle comunità locali interessate, costituiva il fondamento delle richiamate ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità le quali, dunque, avevano come precipuo scopo quello di prevenire, nell'ipotesi di componente della struttura sanitaria eletto ad una carica amministrativa locale, conflitti di interesse determinati dalla confluenza nello stesso soggetto delle qualità di controllato e controllore della struttura sanitaria.

Con il riassetto organico delineato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (recepito nell'ordinamento della Regione con la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30), è venuta meno l'organizzazione del Servizio sanitario nazionale incentrata sui Comuni e si è altresì configurata l'unità sanitaria locale quale azienda, ente strumentale della regione, dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale.

Il D.Lgs. n. 502/1992, per quanto qui interessa, contiene, all'art. 3, comma 9, una elencazione di cause di ineleggibilità ed incompatibilità che riguardano specificamente le nuove figure dirigenziali introdotte dalla riorganizzazione delle aziende sanitarie, e cioè, il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario; pertanto con l'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 502/1992, mutato il quadro normativo di riferimento e venuta meno la *ratio* che aveva ispirato il legislatore, nazionale e regionale, nella precedente disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità per i dipendenti delle unità sanitarie locali, si è ritenuto non sussistere *"alcuna concreta ragione che possa giustificare il permanere, nella Regione siciliana, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, una volta che queste, nella legislazione nazionale, cui la Regione siciliana si era pienamente uniformata con la legge n. 31 del 1986, sono state rimodulate"*.

Invero, il decreto legislativo n. 502/1992 si è occupato della materia delle ineleggibilità ed incompatibilità, solo per individuare nuove ipotesi legate alle nuove figure dirigenziali introdotte dalla riorganizzazione delle aziende sanitarie, ma non contiene alcuna disposizione che autorizzi, in una materia come quella elettorale, che attiene ai diritti politici fondamentali dei cittadini, ed è pertanto di stretta interpretazione, a formulare ipotesi di abrogazioni non solo implicite, ma anche indirette, perché conseguenti non ad un riordino complessivo della materia elettorale, ma al riordino di altra materia.

Ciò detto, si fa presente che il problema in esame ha trovato soluzione nell'ordinamento statale con il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (*"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*), il quale ha, originariamente, riunito e coordinato, per quanto qui interessa, le disposizioni legislative vigenti in materia di ineleggibilità ed incompatibilità negli enti locali ed ha altresì regolato l'ineleggibilità e l'incompatibilità degli organi delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere con l'art. 60, comma 1, nn. 8 e 9, e con l'art. 66.

In dettaglio, quale causa di ineleggibilità a consigliere comunale, mentre il n. 8 del comma 1 dell'art. 60, fa riferimento alle nuove figure di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, il n. 9 dello stesso articolo di legge testualmente fa riferimento *"ai legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate"*.

Si osserva che la Corte costituzionale, con sentenza del 26 gennaio 2009, depositata il 6 febbraio 2009, n. 27, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato n.9, nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.

Si rileva sul punto che il comma 4 dell'art. 60 del d.lgs. n. 267/2000 di che trattasi, prescrive che *"le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833"*.

Alla luce del principio qui rilevante dato dall'esigenza di una tendenziale uniformità, sul piano nazionale, della disciplina dell'elettorato passivo (Corte cost. 438/94; 276/97; 306/03), nel senso che, in ossequio al principio di uguaglianza dei cittadini su tutto il territorio nazionale, la materia dell'elettorato passivo, non può subire in sede regionale scostamenti dalla disciplina statale, anche in presenza di competenza esclusiva regionale, si rileva che, ancorché le norme in trattazione contenute nella l.r. n. 31/1986 non sono mai state espressamente abrogate, può ritenersi che il vigente art. 9, comma 1, n. 8, della l.r. n. 31/1986 vada applicato nel senso già esplicitato dall'art. 60 comma 1, n. 8 del d.lgs. n. 267/2000, con riferimento, quindi, alle nuove figure di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.

Per quanto attiene, di converso, alla causa di ineleggibilità prescritta dall'art. 9, comma 1, n. 9, della l.r. n. 31/1986, questa appare, ad oggi, rispecchiare il vigente corrispondente art. 60, comma 1, n. 9 del d.lgs. n. 267/2000, rilevando, comunque, che questo fa riferimento, diversamente dalla norma regionale che richiama l'unità sanitaria locale, all'*azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui le strutture sono convenzionate*.

Considerato il precetto costituzionale a norma del quale l'eleggibilità è la regola e l'ineleggibilità è l'eccezione (Corte cost. 166/72; 344/93; 141/96; 306/2003), per cui le norme che derogano o comunque comprimono il diritto elettorale passivo sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione analogica, si richiama la Sentenza della Corte costituzionale n. 162/95, ove è precisato che discipline differenziate in tema di elettorato passivo adottate dalla Regione siciliana nell'esercizio della propria potestà legislativa primaria in materia, non possono considerarsi legittime, salvo che sussistano situazioni concernenti categorie di soggetti che siano esclusive per quella Regione, ovvero si presentino diverse in raffronto a quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale.

Ciò posto, avendo presenti tali principi e le intervenute modifiche legislative in sede statale, risulta evidente il permanere, nell'ordinamento regionale, delle ipotesi di ineleggibilità di cui all'art. 9, comma 1, n. 9 della legge regionale n. 31/1986, formalmente tuttora vigente (cfr. parere Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 13737 31/11/2016 del 24.06.2016 e Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19752 del 25 luglio 2018).

Regione siciliana
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 5 - Ufficio Elettorale

INCOMPATIBILITA' CON LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

SONO INCOMPATIBILI CON LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE:

L'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente.

(Art. 10, comma 1, n. 1 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione.

(Art. 10, comma 1, n. 2 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Il consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma dell'art. 10 della legge regionale n. 31/1986 (sopra descritti).

(Art. 10, comma 1, n. 3 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la Provincia o il Comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso.

(Art. 10, comma 1, n. 4 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della Provincia o del Comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito.

(Art. 10, comma 1, n. 5 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la Provincia o il Comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

(Art. 10, comma 1, n. 6 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la provincia, il Comune o la circoscrizione.

(Art. 10, comma 1, n. 7 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nell'articolo 9 della legge regionale n. 31/1986.

(Art. 10, comma 1, n. 8 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Consigliere comunale di altro Comune.

(Art. 11, comma 1 e art. 14, comma 2 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di un quartiere (circoscrizione) di un Comune.

(Art. 11, comma 3 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due Comuni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio del Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

(Art. 14, comma 2 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalla carica di consigliere comunale.

(Art. 13, comma 2 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'art. 9.

La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

(Art. 13, comma 3 e 4 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Si richiamano in ultimo i termini e le procedure di cui all'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.

Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della provincia, del Comune o del quartiere (circoscrizione) in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

(Art. 12 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Dioguardi Mario

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to Riolo Carmela

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Salvatore Pignatello

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 07 NOV 2022

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore PIGNATELLO

Affissa all'Albo Pretorio il _____

RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Defissa all'Albo Pretorio il _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune;

CERTIFICA

che copia integrale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/91 così come modificata dall'art. 127 comma 21 L.R. 17 del 28.12.04, è stata/sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to.....

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di gg.15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'Ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to.....

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 07 NOV 2022

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

È stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 L.R. 44/91

Dalla Residenza Municipale, li 07 NOV 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to..... IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore PIGNATELLO